



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 133 DEL 11/08/2020

OGGETTO: Richiesta risarcimento per infortunio su suolo pubblico denunciato dalla Sig.ra C. G. - Data sinistro 25/06/2016 - Atto di citazione del 21/01/2020 (prot. n. 3723 del 17/02/2020) presso il Tribunale Civile di Lecce. Bonario componimento.

L'anno 2020, il giorno 11 del mese di agosto alle ore 12:59 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Presente	Assente
FILONI Flavio	Sindaco	Sì	
DORATO Caterina	Vice Sindaco	Sì	
BOVE Roberto	Assessore	Sì	
GATTO Biagio	Assessore	Sì	
PINCA Maurizio	Assessore	Sì	
Zuccalà Anna Rita	Assessore	Sì	
Totale		6	0

Partecipa alla seduta il Segretario Incaricato del Comune Dott. Alessandro GRECO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

- Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

FILONI Flavio

Il Segretario Incaricato

Dott. Alessandro GRECO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 153 del 31/07/2020		
SETTORE PROPONENTE Ufficio Legale	SERVIZIO	Istruttore Avv. Christian Valentino Casarano
OGGETTO	Richiesta risarcimento per infortunio su suolo pubblico denunciato dalla Sig.ra C. G. - Data sinistro 25/06/2016 - Atto di citazione del 21/01/2020 (prot. n. 3723 del 17/02/2020) presso il Tribunale Civile di Lecce. Bonario componimento.	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.		
Istruttore Avv. Christian Valentino Casarano _____		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ ◆ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 31/07/2020 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Avv. Christian Valentino CASARANO (FIRMA DIGITALE)	
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi _____ Data 04/08/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco	

SEDUTA DEL 11/08/2020 ORE 12:59 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Incaricato
Dott. Alessandro GRECO

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Richiesta risarcimento per infortunio su suolo pubblico denunciato dalla Sig.ra C. G. - Data sinistro 25/06/2016 - Atto di citazione del 21/01/2020 (prot. n. 3723 del 17/02/2020) presso il Tribunale Civile di Lecce. Bonario componimento.
---------	---

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000.
- il D.Lgs n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*".
- il "*Regolamento di Contabilità*" del Comune di Galatone, approvato con delibera di C.C. n. 73 del 14.11.1997 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 24 del 27.11.2007.
- il vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con delibera di G.M n° 93/2018.
- lo statuto Comunale.

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 14 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019-2021;
- con deliberazione n. 15 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 27 del 29/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l'assestamento generale del bilancio 2019 - 2021 e la salvaguardia degli equilibri;
- con deliberazione n. 24 del 30/06/2020 ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ex art. 227 del D.lgs. n. 267/2000.

Dato atto altresì che la Giunta Comunale con deliberazione n. 270 del 27/12/2019, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 con l'allegato Piano delle Performance.

Premesso che:

- la Sig.ra C. G. (generalità agli atti del procedimento) in data 25/06/2016 percorrendo a piedi Piazza Umberto I, incappando in una buca presente sul manto stradale, cadeva a terra riportando lesioni personali;

- in data 17/02/2020 - prot. n. 3723 - veniva notificato al Comune di Galatone atto di citazione della Sig.ra ...omissis..., con il patrocinio dell'Avv. Graziano Congedo, a comparire innanzi al Tribunale Civile di Lecce per l'udienza del 02/04/2020 (successivamente rinviata ad altra udienza) al fine di accertare la responsabilità del Comune e condannarlo al pagamento della somma di €. 4.360,59, oltre spese e competenze del giudizio, a titolo di risarcimento delle suddette lesioni personali;

- espletata l'attività istruttoria, con la disamina degli atti da parte dell'Avvocatura Comunale, emergeva che la predetta buca, presente sul manto stradale, verosimilmente era da considerarsi come insidia non visibile e non prevedibile, per la conformazione della stessa e, in particolare, sia per la sua oggettiva invisibilità, in quanto dalla documentazione fotografica prodotta risultava posizionata a ridosso di un veicolo parcheggiato che non rendeva libera la visibilità, sia per la conseguente imprevedibilità in quanto piccola e unica imperfezione del tratto di strada di che trattasi;

- in conseguenza di quanto sopra, onde evitare l'alea del giudizio e la probabile condanna anche al pagamento delle spese di lite e della C.T.U., l'Ufficio Legale dell'Ente ha richiesto, per le vie brevi, a

controparte la disponibilità a definire bonariamente la vicenda, con il pagamento della somma di €. 1.500,00 omnia comprensiva (a fronte dei 4.360,59 €. richiesti) a completa tacitazione e ristoro dei danni patiti, senza riconoscimento di responsabilità alcuna e previa rinuncia espressa all'azione esperita con l'anzidetto atto di citazione;

- sempre per le vie brevi l'Avv. Graziano Congedo, in nome e per conto della sua assistita, formulava all'Ente una controproposta pari ad €. 1.800,00 al fine della definizione bonaria;

Considerato che:

- alla luce di quanto sopra evidenziato, non potendo l'Amministrazione sostenere l'assoluta estraneità rispetto all'evento dannoso, si rende opportuno condividere le valutazioni espresse dall'Avvocatura Comunale e autorizzare il componimento *pro bono pacis* della vicenda;
- nell'interesse dell'Amministrazione Comunale risulta pertanto conveniente accettare la controproposta formulata dall'Avv. Congedo, in quanto tale definizione escluderebbe qualunque altra responsabilità dell'Ente sull'accaduto e consentirebbe di evitare il prosieguo della lite.

Rilevato che:

- secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte dei Conti anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parti ex art. 1965 c.c. (cfr. tra le altre Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009),
- la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000 appartiene alla Giunta Comunale, specularmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- trattandosi di una transazione di competenza della Giunta Comunale non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione come precisato dalla Corte dei Conti (cfr. *ex multis* Sez. di Contr. per il Piemonte delibera n. 345/2013), invero tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio Comunale, e, pertanto, in ordine alle proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett. i) del D.Lgs. 267/2000) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (art. 42, comma 2, lett. i) del D.Lgs. 267/2000);
- come stabilito al punto n. 104 del principio contabile n. 2 "*Gestione nel sistema del bilancio*", approvato in data 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno, gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000. L'Osservatorio, nel punto 104 citato, precisa che le transazioni presuppongono la decisione dell'Ente locale di pervenire ad un accordo, dunque l'Ente stesso può definire tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi dell'accordo. Potendo dunque definire il sorgere del debito e il momento del pagamento, l'Ente locale può seguire le normali procedure recate dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 per l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputarsi all'esercizio finanziario nel quale la spesa diviene esigibile, rispettando in tal modo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata;
- come precisato dalla giurisprudenza contabile "la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'amministrazione

nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed ad eventuali orientamenti giurisprudenziali" (Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Piemonte, del. n. 20/2012/SRCPIE).

Tenuto presente, altresì, che per verificare l'opportunità della transazione, devono essere effettuati approfondimenti sotto il profilo giuridico, anche alla luce delle costanti pronunce delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, anzitutto, oltre che al rispetto delle norme di diritto civile, il comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa, contemperando il medesimo con gli interessi di cui è portatore il soggetto privato. A tal proposito la Corte dei Conti – Sez. Reg. Contr. Lombardia – (delibera n. 806 del 27/04/2010) ha affermato che l'ente locale deve ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio transattivo, in particolare si impone all'amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa giuridica vantata dal privato nei confronti dell'ente locale medesimo. La Corte prosegue stabilendo che secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economico-sociale (*rectius*, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante reciproche concessioni (in particolare, il primo comma dell'art. 1965 c.c. prevede che la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro), pertanto la premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di una controversia giuridica (già instaurata o probabile) e cioè l'affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 c.c.). In altri termini, è necessaria la prospettazione esternata di confliggenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione. La Corte conclude affermando che uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali.

Valutato pertanto conveniente, per tutte le considerazioni sinora espresse, transigere la vertenza in parola onde evitare maggiore aggravio di spesa per l'Ente, atteso che, come già sopra detto, un'eventuale definizione giudiziale dello stesso esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori sia a titolo di risarcimento danni che per spese di giudizio.

Dato atto che, sulla scorta delle considerazioni espresse nella delibera di cui innanzi, la presente definizione transattiva non necessita dell'acquisizione del parere dell'Organo di revisione, non afferendo a procedimento che deve concludersi con una delibera del Consiglio Comunale e non trattandosi di ipotesi riconducibile al concetto di debito fuori bilancio, come ormai costantemente ribadito dalla Corte dei Conti in materia di accordi transattivi.

Dato atto inoltre che sarà opportuno, prima di procedere al pagamento della suddetta somma concordata, acquisire apposita dichiarazione sottoscritta dall'Avv. Graziano Congedo, in nome e per conto della Sig.ra C. G., che attesti espressamente di rinunciare all'azione formulata con l'atto di citazione notificato all'Ente in data 17/02/2020 e acquisito al protocollo con. n. 3723, nonché si obblighi inoltre a null'altro pretendere oltre a quanto gli viene riconosciuto con la presente deliberazione.

Richiesti e acquisiti, sulla presente proposta, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

DELIBERA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **Di autorizzare** la definizione bonaria della vicenda descritta in premessa, con la corresponsione della somma di €. 1.800,00, omnia comprensiva, alla Sig.ra C. G. (generalità agli atti del procedimento) a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria, senza null'altro pretendere con riferimento all'infortunio oggetto dell'atto di citazione notificato all'Ente in data 17/02/2020 e acquisito al protocollo con. n. 3723.
- 3) **Di dare atto** che alla spesa prevista di €. 1.800,00 si farà fronte mediante imputazione sul cap. n. 40/3 "*Risorse finanziarie gestione sinistri*" del bilancio di previsione finanziario 2019/2021.
- 4) **Di dare atto** che sono rispettati gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs n. 267/2000.
- 5) **Di trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile dell'Avvocatura Comunale autorizzandolo ad impegnare e liquidare la spesa soltanto dopo aver acquisito apposita dichiarazione sottoscritta dall'Avv. Graziano Congedo, in nome e per conto della Sig.ra C. G., che attesti espressamente di rinunciare all'azione formulata con l'atto di citazione del 21/01/2020, acquisito al protocollo dell'Ente con n. 3723 del 17/02/2020, nonché si obblighi inoltre a null'altro pretendere oltre a quanto gli viene riconosciuto con la presente deliberazione.
- 6) **Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, previa unanime e separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. D.lgs. n. 267/2000.**